



## **PROVINCIA DI BRESCIA**

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IDONEI ALLA LOCALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI LOGISTICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2024 E CONTESTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA).**

### **IL PRESIDENTE**

con l'assistenza del Segretario Generale

### **DECISIONE**

La Provincia avvia il procedimento di integrazione del vigente PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) con la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2024, n. 15 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale" e avvia la connessa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza ambientale (VIIncA).

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

*PREMESSO* che:

- la l.r. n. 15/2024 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale" disciplina i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana;
- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 15/2024 la definizione delle aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti logistici in questione (definite come ambiti territoriali idonei - ATI) è effettuata dalle Province nei PTCP, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti

dalla giunta regionale;

- la l.r. 15/2024 ha modificato gli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale n. 12/2005 *“Legge per il governo del territorio”*, introducendo in particolare, per quanto qui di interesse, il nuovo comma 7 quinquies dell’art. 15, secondo cui il PTCP, tenendo conto delle previsioni del PGT assunte ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies) - ovvero delle previsioni che individuano gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale e le aree da destinare ad attività produttive e logistiche, da localizzare prioritariamente in questi stessi ambiti della rigenerazione -, nonché dell’individuazione degli ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell’articolo 8 bis e sentita la conferenza di cui all’articolo 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti in questione, in conformità ai criteri e agli indirizzi deliberati dalla giunta regionale in materia nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
- la Giunta regionale, sulla base dei principi direttivi di cui all’art. 3 della l.r. 15/2024, ha stabilito i criteri ed indirizzi per la definizione dei suddetti ambiti territoriali idonei (ATI), mediante deliberazione 11 novembre 2024, n. 3377. Dall’allegato A di tale deliberazione si evince, fra l’altro, quanto segue:
  - gli ambiti territoriali idonei (ATI) sono porzioni di territorio in cui sussistono le condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;
  - l’individuazione degli ATI da parte della Provincia avviene in sintesi attraverso le seguenti principali attività:
    1. **Analisi preliminare alla scala provinciale** tesa a definire un quadro conoscitivo e interpretativo delle componenti territoriali o pianificatorie in grado di restituire potenzialità e vulnerabilità del territorio, tenendo conto dei principi direttivi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 15/2024, con riferimento ai seguenti aspetti:
      - a) Approfondimento del quadro infrastrutturale esistente e di progetto con individuazione delle reti di mobilità di scala provinciale, regionale e nazionale (viaria e ferroviaria e relativi nodi di interconnessione e interscambio modale);
      - b) Ricostruzione del quadro di sintesi della pianificazione comunale almeno rispetto alle vocazioni delle trasformazioni ivi previste e alle destinazioni prevalenti del TUC;
      - c) Ricostruzione del quadro di riferimento almeno rispetto alle aree dismesse da rigenerare o da bonificare di maggiore dimensione (sopra i 3 ettari),
      - d) Lettura di sintesi degli elementi sensibili o vulnerabili rispetto alla localizzazione, quali le aree di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, di salvaguardia della biodiversità, AAS e aree a rischio idrogeologico;
      - e) Individuazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale esistenti;
    2. **Individuazione degli ambiti territoriali idonei** sulla base della presenza di:
      - a) requisiti di accessibilità verificati attraverso i criteri localizzativi di base e

- studio della capacità residua della rete esistente ed eventuale schema di sostenibilità infrastrutturale;
- b) requisiti localizzativi, nell'ottica del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione;
  - c) requisiti di sostenibilità ambientale e paesaggistica;
  - d) promozione della perequazione territoriale intercomunale,
- l'individuazione degli ATI da parte della Provincia non introduce elementi conformativi del regime giuridico dei suoli. Le aree che ricadono all'interno degli ATI mantengono, anche dopo la loro individuazione, la destinazione del PGT vigente. L'attuazione della l.r. 15/2024 non comporta quindi nessuna fase di successivo adeguamento dei PGT, in quanto gli eventuali adempimenti comunali scattano solo nel momento in cui il Comune introduce nella pianificazione urbanistica previsioni di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;
- l'attività di integrazione del PTCP con la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e dell'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 12/2005;

## **ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

*CONSIDERATO* che il d.lgs. n. 152/2006 (di seguito anche TUA - testo unico ambientale), prevede:

- all'art. 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori industriale e della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV del decreto stesso;
- all'art. 7, comma 2, che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali i piani e programmi di cui all'art. 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle Regioni (...) o agli enti locali;
- all'art. 4, commi 3 e 4, che la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- all'art. 5, comma 1, lett. a) che per VAS si intende, ai fini del decreto, il processo che

comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del medesimo, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto e degli esiti della consultazione, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

*RITENUTO*, alla luce di quanto sopra, che risulti necessario procedere all'integrazione del vigente PTCP in questione assoggettandola a VAS, secondo le disposizioni regionali lombarde;

*CONSIDERATO* che, sulla base del vigente TUA:

- la VAS è avviata ai sensi dell'art. 11 del TUA dall'autorità procedente, ovvero, relativamente al PTCP, da questa Provincia, come si evince dalla d.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 "*Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)*", ove si stabilisce che è **autorità procedente**, fra l'altro, la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano, autorità che coincide nel presente caso con il *proponente*;
- la VAS del PTCP è avviata contestualmente al processo di formazione del piano stesso e comprende:
  - l'elaborazione del rapporto ambientale;
  - lo svolgimento di consultazioni;
  - la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  - la decisione;
  - l'informazione sulla decisione;
  - il monitoraggio;
- l'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei, collabora con l'Autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio, ed esprime, tenuto conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;
- la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
- la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

*RILEVATO*, con particolare riferimento alla redazione del **rapporto ambientale**, che secondo le previsioni del TUA (art. 13):

- sulla base di un **rapporto preliminare** sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri dell'attuazione della variante di integrazione del PTCP, l'autorità procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- la **redazione del rapporto ambientale**, che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, spetta all'autorità procedente;
- nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso;

*RILEVATO*, con particolare riferimento alle **consultazioni**, che secondo le previsioni del TUA (art. 14):

- contestualmente alla comunicazione della proposta di piano (comprensiva del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso) all'autorità competente, l'autorità procedente cura la **pubblicazione** di un avviso nel B.U.R.L. con i contenuti previsti dalla norma;
- l'autorità competente e l'autorità procedente mettono altresì a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante **deposito** presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web;
- entro il termine di 45 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra chiunque può prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale e presentare **osservazioni** in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle vigenti disposizioni della normativa regionale sulla pianificazione territoriale provinciale si coordinano con quelle di cui all'art. 14 TUA onde assicurare il rispetto del termine di cui sopra nonché del termine di 45 gg. assegnato all'autorità competente dall'art. 15 per esprimere il parere motivato;

*RILEVATO*, con particolare riferimento alla **valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni**, che secondo le previsioni del TUA (art. 15):

- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 14 TUA ed

esprime il proprio **parere motivato** entro 45 gg. a decorrere dalla scadenza dei termini di deposito;

- l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano per l'approvazione e tenendo conto del suddetto parere motivato, alle opportune **revisioni** del piano;

*RILEVATO* che l'art. 4 della l.r. n. 12/2005 prevede rispettivamente ai commi 3 *ter* e 3 *quater*:

- - che l'autorità competente per la VAS, individuata prioritariamente all'interno dell'ente procedente, deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) separazione rispetto all'autorità procedente;
  - b) adeguato grado di autonomia;
  - c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- che l'autorità competente per la VAS:
  - a) emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
  - b) collabora con il proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
  - c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;
  - d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio;

*CONSIDERATO* che, alla luce della predetta normativa regionale, la procedura di VAS è così delineabile:

1. l'autorità procedente, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web, provvede alla individuazione dell'autorità competente per la VAS, avente i requisiti previsti dalla normativa citata;
2. nella fase preliminare di orientamento e impostazione del piano, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, provvede ad effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del piano;
3. il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del piano, è avviato con atto formale reso pubblico dall'autorità procedente mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL, su almeno un quotidiano locale e all'albo pretorio;

*RITENUTO* di avviare il procedimento di formazione della variante di integrazione del vigente PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, nonché le connesse procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza (VIC) rispetto ai siti Natura 2000;

*PRESO ATTO* che la procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione della variante di piano e che per lo sviluppo dei procedimenti di valutazione coordinati si rende necessario:

1. comunicare l'avvio dei procedimenti e pubblicare l'avviso;
2. definire lo schema metodologico integrato;
3. individuare i soggetti interessati ai procedimenti, e in particolare:
  - il soggetto proponente e l'autorità procedente per la VAS;
  - le autorità competenti per la VAS e per la VInCA;
  - i soggetti competenti in materia ambientale;
  - gli enti territorialmente interessati;
  - i soggetti rappresentanti i settori del pubblico interessati;
4. predisporre i documenti di piano e di valutazione in modo integrato, in particolare:
  - Elaborati della variante del PTCP;
  - Rapporto ambientale;
  - Studio di incidenza;
5. la messa a disposizione dei documenti di piano e di valutazione a tutti i soggetti interessati;
6. la convocazione della conferenza di valutazione in cui verranno acquisiti:
  - la determinazione dell'autorità competente per la VInCA;
  - le osservazioni pervenute e i pareri espressi;
7. la formazione e la pubblicazione del parere motivato;
8. l'adozione della variante al PTCP;

*DATO ATTO*, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012).

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

*VISTI*:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”*, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- la legge regionale n. 15/2024 *“Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale”*;
- la legge regionale n. 12/2005 *“Legge per il governo del territorio”* e successive

modifiche;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche (cd. TUA – Testo Unico Ambientale);
- la deliberazione del Consiglio regionale lombardo 13 marzo 2007, n. 8/351, con la quale sono stati adottati gli *Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi*;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761, recante *“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”*, con la quale la Regione Lombardia ha approvato nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della VAS (Allegati da 1 a 1s), sostitutivi dei precedenti, confermando gli allegati 2 e 4 approvati con la d.G.R. 6420/2007 e gli allegati 3 e 5 approvati con d.G.R. 10971/2009, e dato atto che con particolare riferimento alla pianificazione territoriale provinciale viene in rilievo l’allegato 1c – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il d.P.R. n. 357/1997 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*, e successive modifiche;
- la legge regionale n. 86/1983, recante *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e successive modifiche, in particolare l’art. 25 bis (Rete Natura 2000);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5523/2021 *“Aggiornamento delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2021, n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 4 novembre 2011 di modifica parziale della deliberazione della giunta provinciale n. 170 del 2 maggio 2011, ai sensi della quale qualora l’Autorità procedente e il Direttore del Settore Assetto Territoriale (ora Direttore del Settore del Territorio) coincidano con il medesimo soggetto, l’Autorità competente per la VAS viene individuata nel Direttore del Settore Ambiente (ora Direttore del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile);

## **PARERI**

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini, che attesta la regolarità tecnica;

*DATO ATTO* che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

*ACQUISITO*, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

## DECRETA

1. *DI DARE FORMALE AVVIO* al procedimento di formazione della variante di integrazione del vigente PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;
2. *DI DARE FORMALE AVVIO* al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del suddetto atto pianificatorio, in modo raccordato ed integrato con la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VInCA) rispetto ai siti Natura 2000;
3. *DI INDIVIDUARE* quale autorità procedente per la VAS il dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia;
4. *DI INDIVIDUARE* quale autorità competente per la VAS il dirigente del Settore dell'Ambiente e della Protezione civile di questa Provincia;
5. *DI PRENDERE ATTO* che l'autorità competente per la VInCA è il dirigente della struttura competente della Regione Lombardia;
6. *DI DARE PUBBLICITÀ* a quanto sopra mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Provincia, su SIVAS, sul BURL e all'albo pretorio on-line della Provincia;
7. *DI DARE ATTO* che l'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, ai sensi della normativa in premessa richiamata, provvederà con apposita successiva determinazione ad individuare le fasi metodologiche procedurali del processo di valutazione della variante nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3 dell'allegato 1d alla d.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010:
  - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
  - le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
  - i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
  - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
8. *DI TRASMETTERE* il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione

all'albo pretorio on-line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000;

9. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, precisando che entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Brescia, li 09-10-2025

II PRESIDENTE  
EMANUELE MORASCHINI